

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Circolare

numero:	78i
del:	2023-09-20
autore:	Andrea Tinti

A tutti i clienti bar, ristoranti, alberghi ecc.

Mance - Imposta sostitutiva del 5% per dipendenti - chiarimenti operativi

Con la legge finanziaria 2023 era stata introdotta una nuova modalità di tassazione (sostitutiva del 5%) in luogo di quella ordinaria per particolari somme (le mance) percepite dai lavoratori dipendenti¹ delle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Di seguito riportiamo la disciplina come integrata dai recenti chiarimenti operativi dell' Agenzia delle Entrate².

1 Ambito soggettivo

Il regime di tassazione agevolata (5%) trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande³.

2 Ambito oggettivo

Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori:

- costituiscono reddito di lavoro dipendente⁴;
- sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali regionali e comunali del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- le liberalità in esame assoggettate al imposta sostitutiva 5% sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto⁵;
- l'imposta sostitutiva del 5% trova applicazione per titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di

1 Commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

2 n. 26/E del 29 agosto 2023

3 Ovvero, i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della l. n. 287 del 1991 ovvero a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

4 Art. 51, comma 1 DPR 917/1986; Vedi circolare 26/E/2023 punto 1.1

5 Art.1, co. 58 Legge 197/2022:

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2014, recante il regolamento eIDAS (Regolamento dell'Unione europea concernente l'identificazione elettronica e servizi fiduciari basati su tecnologie elettroniche, che modifica il regolamento (UE) n. 1824/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, abroga le direttive 1999/93/CE e 2002/73/CE, modifica la direttiva 2001/95/CE e stabilisce norme relative alla certificazione di servizi fiduciari basati su tecnologie elettroniche).

Internet: <http://www.winkler-sandrini.it> Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbüro WSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA

Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

percezione delle mance⁶. Per il calcolo di tale limite si considerano **tutti i redditi di lavoro dipendente** conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo di imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance⁷. Il superamento del limite dei 50.000 Euro costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite **nell'anno successivo**.

La tassazione sostitutiva è il **regime naturale** di tassazione delle mance. Il lavoratore ha la possibilità di **rinunciare** per iscritto all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% in luogo della tassazione ordinaria.

2.1.1 Modalità di calcolo del limite del 25%

Il limite del 25%

- si calcola su tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione⁸, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi⁹;
- rappresenta una franchigia: se superato, **solo la parte eccedente** il limite è assoggettata a tassazione ordinaria

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

2.2 Gli adempimenti del datore di lavoro

L'imposta sostitutiva del 5% sulle mance è applicata dal sostituto d'imposta (**datore di lavoro**), che deve versare l'importo tramite modello F24 utilizzando il codice tributo apposito ovvero **1067**.¹⁰

Nell'applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.

Il sostituto d'imposta può applicare la tassazione ordinaria se più vantaggiosa, comunicandolo al lavoratore.

Il datore di lavoro, svolgendo una funzione di **tramite** nell'incasso e nel riversamento, si deve preoccupare di gestire adeguatamente il flusso relativo in entrata e in uscita (che transiterà dalla busta paga) per evitare contestazioni in sede di controlli fiscali ed anche nel rapporto con i propri dipendenti. Egli deve dunque adottare le **misure contabili e finanziarie idonee** ad assicurare la rendicontazione **separata** delle somme corrisposte a titolo di mance.

2.3 Gli adempimenti del lavoratore dipendente

Il lavoratore è tenuto a:

- attestare per iscritto il reddito percepito l'anno **precedente**, se ha più CU con datori diversi;

6 Art.1, co. 62 Legge 197/2022: „Le disposizioni ...si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000“.

7 Circolare AE 25/2023 pag. 6 e per il calcolo del limite Circolare AE 28/2016, par. 1.1.2

8 Di cui all'art. 5 della L. 287/91. vedi nota 3.

9 Circolare AE 25/2023

10 Vedasi risoluzione Agenzia Entrate 17.3.2023 n. 16; per le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta valgono appositi codici tributo.

- comunicare al datore di lavoro l'importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro (comprese le mance), ai fini della verifica del limite del 25%;
- comunicare eventualmente la rinuncia al regime dell'imposta sostitutiva (forma scritta obbligatoria).

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.

3 IVA

Ai fini IVA, le somme elargite a titolo mance in oggetto¹¹ rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA¹² e, pertanto, non incrementano il volume d'affari del datore di lavoro¹³.

4 Esempio di calcolo

Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:

- nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
- nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

In applicazione della norma in commento:

- euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);
- euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).


Precisiamo che il reddito di riferimento dell'anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l'applicazione della norma nell'anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva. Ne consegue che, sempre con riferimento all'esempio sopra riportato, il lavoratore **non potrà beneficiare** dell'agevolazione in esame nell'anno 2024, avendo superato nell'anno d'imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



11 Ovvero le liberalità (mance) di cui ai commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023)

12 all'articolo 2, comma 3, lettera a), DPR 633/1972

13 Vedi circolare AE n. 26/2023